



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FIORE	CIRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VINCI	ANGELO RAFFAELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	MARTINA	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2315/09 depositato il 27/11/2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IRPEF contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO [REDACTED]

difeso da:  
MONTANARO DOTT. VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:  
[REDACTED]

difeso da:  
MONTANARO DOTT. VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 2315/09

UDIENZA DEL

03/05/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

130

PRONUNCIATA IL:

3.5.2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

- 3 MAG. 2013



Il Segretario  
L. SEGRETARIO  
G. Claudio RICCHIUTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27.11.2009 a questa Commissione Tributaria il sig. [REDACTED] rappresentato e difeso dal dr. Montanaro Vito si opponeva all'Avviso di accertamento n. [REDACTED] notificato dall'Agenzia delle Entrate di Taranto il 27.04.2009 con il quale per l'anno 2002 ha accertato una plusvalenza non dichiarata di euro 28.728,00 ( plusvalenza accertata euro 47.881,15 - plusvalenza dichiarata euro 19.152,00) derivante dalla cessione di rami di azienda di cui agli atti registrati in data 06.06.2002 e 29.07.2002 ai n. 261 e 264 serie 2

Deduceva di ritenere illegittimo l'impugnato avviso di accertamento e ne chiedeva il suo annullamento con vittoria delle spese di lite perché : 1°) scaturisce da un atto interno all'A.F. che non ha alcuna valenza probatoria; 2°) per l'anno in questione si avvalso della definizione automatica di cui all'art. 9 L. 289/2002 ( condono tombale); 3°) è stato notificato oltre i termini di cui all'art. 43 del DPR 600/73; 4°) è carente di motivazione; 5°) non è stato preceduto dalla redazione del P.V.C. ; 6°) non sono state applicate le riduzioni previste in caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/97; 7°) la plusvalenza accertata è errata in quanto l'Ufficio non ha tenuto conto che i beni ceduti non erano stati totalmente ammortizzati.

Con successive note integrative chiedeva la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento n. [REDACTED] di complessivi euro 6.793,60 notificata il 18.03.2010.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate precisando che il condono presentato non è stato ritenuto valido perché il versamento di euro 700,00 con cod. trib. 8092 fatto in data 16.04.2004 è stato effettuato oltre il termine ultimo del 16.03.2004. Dichiarava inoltre che l'accertamento è tempestivo in quanto per l'anno d'imposta 2002 i termini scadevano il 31.12.2009 e che l'istanza di accertamento con adesione presentata dal ricorrente è stata rigettata perché le motivazioni addotte sono risultate insufficienti e che i beni ceduti non fossero stati completamente ammortizzati non risultava dal libro dei beni ammortizzabili.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

La Commissione con ordinanza n. 317 del 21.07.2011 accoglieva l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.

Alla pubblica udienza di discussione sono presenti le parti che si riportano ai propri scritti difensivi e insistono per il loro accoglimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Ufficio non ha ritenuto valido il condono presentato dal ricorrente, ai sensi dell'art. 9 della L.289/2002, con il quale ha inteso definire la controversia di cui si discute, perché il versamento effettuato in data 16.04.2004 è stato eseguito oltre il termine decadenziale del 16.03.2004. Compito, quindi, della Commissione è quello di verificare la validità dell'assunto dell'Ufficio che a parere della stessa risulta infondato. Infatti l'art. 23- decies del D.L. 24.12.2003 n. 355 ( conv. L. 27.02.2004 n. 47) ha prorogato al 16.04.2004 il termine per eseguire i versamenti utili ai fini del perfezionamento dei principali condoni fiscali e la circolare dell'Agenzia delle Entrate 18.02.2004 n. 7 nel contempo, ha fornito chiarimenti in merito alla estensione al periodo d'imposta 2002 introdotta dalla L. 24.12.2003 n. 350. Va anche rilevato che l'art. 34 c. 1 lett.a) del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, ha prorogato i termini del versamento delle somme dovute in relazione a diverse sanatorie tra le quali viene indicato espressamente anche quella riguardante il "condono tombale" (art. 9 della L. 289/2002)


Per quanto sopra esposto e considerato che il versamento in questione è stato effettuato il 16.04.2004, a parere della Commissione lo stesso risulta tempestivo ai fini della validità del condono tombale presentato dal ricorrente e per questo la Commissione ritiene lo stesso valido e fondato il ricorso ed ininfluenza ai fini della decisione l'esame di ogni altro motivo addotto

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnato avviso di accertamento. Spese compensate.

Taranto 03.05.2012

Il Restante



Il Presidente

